ISTITUZIONE DEL GRADO DI AIUTANTE DI BATTAGLIA NELLA REGIA AERONAUTICA

Art. 3

Gli aiutanti di battaglia provenienti dai militari di carriera continuano - a1 termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia - e prestar servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

Versione in vigore dal 25 febbraio 1943, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1755
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-grado-di-aiutante-di-battaglia-nella-regia-aeronautica/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it